

N. 23515 di repertorio

N. 9953 di raccolta

CONTRATTO D'APPALTO

"Lavori di manutenzione straordinaria del ponte-diga ed adeguamento impianti elettrici" relativi alla Diga di Olginate--
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture - Asse tematico D; Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d'azione D.4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. Codice D4094-----

CUP: H99E18000050005 - CIG: 876483282C-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 2021 (duemilaventuno) questo giorno 23 (ventitre) novembre.-----

In Milano, via Ariosto n.23.-----

Avanti a me dr. Matteo Farassino notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:-----

Bertoli Luigi nato a Como il 17 gennaio 1960, domiciliato in Milano, corso Garibaldi n.70, che interviene al presente atto in rappresentanza del **CONSORZIO DELL'ADDA**, Ente Pubblico non Economico ai sensi della Legge 70/1975, con sede in Milano, corso Garibaldi n.70, c.f. 80060130152, quale Direttore dello stesso, a questo atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2020 che in copia autentica si allega sotto "**A**" - di seguito denominato anche "Committente" o "Stazione Appaltante" o "Ente" o "Amministrazione";-----

Novati Giancarlo nato a Napoli il 2 luglio 1957, domiciliato in Cernusco sul Naviglio (MI), via Fratelli Di Dio n.2/B, che interviene al presente atto in rappresentanza della società **GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.** con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via Fratelli Di Dio n.2/B, capitale sociale Euro 10.400,00 versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 11174510153, R.E.A. MI-1445534, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito degli opportuni poteri in base a delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2020 depositata al Registro delle Imprese - di seguito denominata anche "Appaltatore" o "Impresa Appaltatrice".-----

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, hanno richiesto la stipulazione del presente contratto con atto pubblico notarile.-----

PREMESSO

* che con delibera 12/2018, secondo addendum Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Asse tematico D, linea d'azione D4, il CIPE ha inserito, tra quelli finanziabili, gli interventi per la sicurezza funzionale sulla diga di Olginate;-----

* che in data 08-03-2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Adda ha individuato l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda, come RUP dei lavori in oggetto, con ampio mandato per tutte le fasi progettuali come



NOTAIO

MATTEO FARASSINO

Milano via Ariosto 23
 Tel 02.48.19.37.93
 matteofarassino@notariato.it

R E G I S T R A T O

a D.P. II di

M I L A N O

il 23/11/2021

n. 121271

Serie 1T

€ 445,00

ribadito nel CDA del 30-10-2019;-----

* che con voto n. 49/MI del 20-11-2019, il CTA del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna di Milano ha espresso parere favorevole con prescrizioni/integrazioni sul progetto definitivo presentato l'8-10-2019;-----

* che con nota n. 20-155 del 9-04-2020 sono state presentate le integrazioni richieste al CTA del Provveditorato Interregionale OO.PP;-----

* che con nota 8623 del 14-04-2020 il Ministero Infrastrutture -Direzione Generale per le Dighe Ufficio di Milano ha approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di cui all'oggetto mentre il Provveditorato con la presentazione della nota del punto precedente non avendo eccepito nulla ha ritenuto concluso il procedimento;-----

* che con provvedimento del direttore generale del 08-10-2020, il Consorzio ha concluso, con esito positivo, la conferenza dei servizi relativa al progetto in oggetto;-----

* che con delibera n. 18/2020 del 29-10-2020 del Consiglio di amministrazione è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è confermato l'ing. Luigi Bertoli quale RUP, con mandato a sottoscrivere il contratto d'appalto con il soggetto aggiudicatario;-----

* che con provvedimento del 22-12-2020 il Consorzio ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;-----

* che con determina del 15-02-2021 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e che, con determina del 24-02-2021, adottata in regime di autotutela, la procedura veniva annullata per un errore di computazione nell'importo dei lavori come da segnalazione di un concorrente;-----

* che a seguito di nota al Ministero delle Infrastrutture del 15/04/2021 veniva richiesta la possibilità di un finanziamento misto (cofinanziamento) per gli stessi lavori per un importo ulteriore di Euro 89.000,00 (ottantanovemila virgola zero) come approvati e stanziati con delibera n. 3/2021 e n. 10/2021 del Consiglio di Amministrazione del 27-04-2021;-----

* vista la nota n. 8894 del 29-04-2021 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione generale Dighe che autorizza al proseguimento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 589.000,00 (cinquecentottantanovemila virgola zero) con finanziamento di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) a carico del Piano Operativo Infrastrutture (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020), erogabili a stati di avanzamento, e Euro 89.000,00 (ottantanovemila virgola zero) a carico di fondi propri del Consorzio dell'Adda;-----

* vista la nota n. 21-257 del 11-05-2021 del direttore ing. Luigi Bertoli, RUP del progetto, che recepiva dal progettista gli elaborati progettuali corretti con un quadro economico

complessivo di Euro 589.000,00 e successiva validazione 14-05-2021 del progetto esecutivo rettificato;-----

* visto l'importo da porre a base d'asta, il Responsabile del Procedimento, in ossequio al principio di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ha stabilito di procedere, per l'affidamento dei lavori citati, all'indizione di una procedura negoziata, con invito di almeno 10 operatori, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera b) della l. 120/2020, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3 dell'articolo citato;---

* che con provvedimento del Direttore Generale del 21-05-2021, è stata indetta la procedura di gara in data 24-05-2021, a mezzo piattaforma Sintel;-----

* che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 20:00 del giorno 15-06-2021, sono pervenute due offerte telematiche;-----

* che, in data 16-06-2021, in seduta pubblica svolta con modalità telematiche (convocata con nota prot. Sintel 141201213 del 15-06-2021), il Responsabile del Procedimento ha svolto tutte le operazioni di gara come risulta dal verbale della seduta;-----

* che all'esito delle operazioni di gara comprensive delle verifiche positive dell'art. 80 del D.Lgs 150/2016, con determina del 19-07-2021 del RUP, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva alla società GI.L.C. IMPIANTI S.R.L., con sede legale in Via Fratelli di Dio 2/B, Cernusco sul Naviglio (MI), C.F. 11174510153, per un importo contrattuale complessivo pari a Euro 322.189,00 (trecentoventiduemilacentottantanove virgola zero) oneri della sicurezza inclusi (Euro 49.212,00), oltre IVA, corrispondente ad Euro 393.070,58 (trecentonovantatremilasettanta virgola cinquantotto) IVA e oneri della sicurezza inclusi (ribasso 26,13%).-- Tutto ciò premesso, le parti convengono e **stipulano quanto segue:**-----

Art. 1 - Premesse-----

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.-----

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento in appalto-----

L'Ente/Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, la fornitura ed espletamento in opera di tutti i materiali e di tutte le opere previste ed occorrenti alla realizzazione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE-DIGA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, relativi alla DIGA SULL'ADDA IN COMUNE DI OLGINATE-VERCURAGO (LC).-----

Le opere sono localizzate in COMUNE DI OLGINATE E VERCURAGO (LC) ed eseguite per conto del CONSORZIO DELL'ADDA sulla base del progetto esecutivo, redatto da ING. ALESSANDRO BOSISIO

(anche Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione), come da premesse unitamente al piano di sicurezza e coordinamento, come dal D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 e s.m.i. da intendersi parte integrante dei documenti di appalto e comunque da emettere ed eventualmente adeguare entro la data di sottoscrizione o inizio lavori per quanto riguarda le autorizzazioni agli enti locali.-----

L'APPALTATORE DICHIARA:-----

- di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, a perfetta regola d'arte;-----

- di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;-----

- di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015);-----

- di essere iscritto nell'apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;-----

- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.--

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e criteri di aggiudicazione --

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture comprese nell'appalto, da pagarsi a corpo, ovvero a corpo e a misura o in economia, ai sensi del D.Lgs.50/2016, secondo quanto di seguito indicato, ammonta a **Euro 322.189,00** (trecentoventiduemilacentottantanove virgola zero) oltre IVA.-----

Tale importo comprende le forniture e opere dei lavori per Euro 272.977,00 (duecentosettantaduemilanovecentosettantasette virgola zero) e gli oneri di sicurezza non oggetti a ribasso per Euro 49.212,00 (quarantanovemiladuecentododici virgola zero).-----

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale dei lavori. Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescri-

zioni di cui al D. LGS n. 50/2016.-----

Con riferimento agli importi descritti, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzarsi risulta riassunta nel prospetto riportato nella bozza di contratto/appalto degli elaborati di gara in cui sono individuate le categorie OG3 e OS30, esclusi gli oneri di sicurezza.-----

Il contratto di appalto è stipulato in parte a corpo ed in parte a misura.-----

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.-----

Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantità di lavorazioni eseguite saranno quelli scaturenti dall'elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente.-----

B) Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.-----

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall'aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", ancorchè rettificata o integrata dal concorrente. Questo poichè, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.-----

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti "a corpo", (ovvero addizioni o detrazioni in corso d'opera), qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.-----

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente applicate, sia le disposizioni di cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per la parte a corpo).-----

Gli importi delle categorie di lavoro, fissi e invariabili, sono soggetti al ribasso d'asta. Gli importi relativi ai costi della sicurezza e coordinamento sono fissi, invariabili e non

soggetti a ribasso d'asta.-----
 Per il complesso dei lavori costituenti l'appalto, dati completi a regola d'arte, in conformità del progetto esecutivo, allegato al presente, nonché sotto le condizioni, obblighi e oneri tutti di cui al Capitolato speciale di appalto, si intenderà, quale prezzo dell'appalto, l'importo che verrà corrisposto a corpo determinato in sede di aggiudicazione, risultante dalla somma di tutti i prezzi di singole categorie di lavoro.-----

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:-----

- a) - Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.-----
- b) - Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.-----
- c) - Di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.-----
- d) - Di aver considerato la distanza dalle cave di prestito, aperte o da aprirsi, le condizioni di operabilità delle stesse per la durata ed entità dei lavori.-----
- e) - Di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche, le relative tasse ed oneri di smaltimento e le condizioni imposte dagli organi competenti.-----

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che per cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi. Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine con il quale tali lavori siano stati disposti.-----

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.-----

Art. 4 - Designazione sommaria delle opere-----

L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere che formano

oggetto dell'Appalto risultano dagli elaborati grafici e documentali in seguito indicati e dalla descrizione sommaria delle opere che segue e che altresì riporta la località ove dovranno sorgere, nonché dal computo metrico. -----

LE OPERE IN APPALTO INTERESSANO IL PONTE-DIGA E L'IMPIANTO ELETTRICO DI CONTROLLO DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE PARATOIE.---

L'appalto può essere distinto in quattro fasi. Le fasi potranno essere interconnesse.-----

A) OPERE DI RISANAMENTO ALLA STRUTTURA DEL PONTE -----

B) OPERE A ESTRADOSSO CAMMINAMENTO E LAVORI DI COMPLETAMENTO--

C) ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E QUADRI -----

D) INSTALLAZIONE PER STRUMENTAZIONE DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO

Fase A)-----

Sono operazioni che si ripetono per ciascuna campata (sono n.8 paratoie oltre alla campata sulla conca di navigazione)-----

- OPERAZIONI DI PREPARAZIONE: Distacco impianti esistenti; Montaggio struttura sospesa piano di lavoro.-----

- LAVORI DI RISANAMENTO: Trattamento del ponte con idrodemolizione, risanamento e finitura da intradosso.-----

- ALLONTANAMENTO MATERIALE RISULTA: Recupero materiale rimosso e allontanamento.-----

Fase B)-----

- ESTRADOSSO PONTE: Preparazione camminamento e stesura nuova pavimentazione/impermeabilizzazione-----

- ADEGUAMENTO PARAPETTI: Opere da fabbro varie e completamenti.-----

Fase C)-----

- LINEA DA CENTRALE A PONTE-DIGA: Realizzazione nuova linea dalla centrale di regolazione-----

- ESTRADOSSO PONTE: Definizione linea ai quadri elettrici delle varie paratoie-----

- CONSEGNA LAVORI: Sgombero, rimozione segnaletica e cartellonistica, consegna ufficiale cantiere.-----

Fase D)-----

- INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA: Linea e punti di rilevamento sulle pile del ponte.-----

L'accesso, la cantieristica, le difficoltà di approvvigionamento e lavorazione, l'allestimento di opere provvisorie, sono incluse e già riconosciute nelle voci specifiche e nei prezzi esposti a contratto. E' prevista la realizzazione di una struttura a ponteggio che verrà montata e smontata ad ogni campata oggetto di lavorazione. Tale struttura ha finalità di consentire le lavorazioni ad intradosso del ponte. Soluzioni alternative dovranno essere discusse ed approvate dalla committenza e dalla Direzione Lavori qualora comportino migliorie, maggiore sicurezza, o altri vantaggi quali la velocizzazione dell'intervento o aspetti economici.-----

L'Appaltatore ha preso visione dei luoghi e non solleva riserve alcune in merito.-----

In particolare fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni

del capitolato speciale di appalto, il prezzo convenuto per le opere o provviste comprende in via generale e quando necessario:-----

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; -----

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;-----

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;----

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;-----

- le spese per le vie d'accesso al cantiere, l'occupazione di suolo pubblico e relative autorizzazioni presso gli organi preposti;-----

- le spese per idonei locali, illuminati e riscaldati nel periodo invernale, e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori.-----

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.-----

La stazione appaltante può, a sua discrezione, mantenere sorveglianti in tutti i cantieri.-----

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:-----

- di aver preso conoscenza del progetto da eseguire, di avere visitato la località interessata ai lavori e di aver accettato le condizioni al contorno di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che su di essa insistono;-----

- di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, sui noli e sui trasporti.-----

Con l'accettazione del presente contratto/capitolato, l'Appaltatore dichiara, implicitamente, di avere la capacità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione dei lavori stessi secondo i migliori precetti dell'arte ed i più aggiornati sistemi costruttivi.-----

Art. 5 - Documenti contrattuali-----

Le caratteristiche e le principali dimensioni delle nuove opere oggetto dell'appalto risultano dai principali seguenti disegni, indicazioni ed elaborati, nonché da quanto verrà meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei lavori.-----

DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI:-----

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (presente documento)-----

- RELAZIONE TECNICA GENERALE-----
- COMPUTO METRICO-----
- ELENCO PREZZI-----
- SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI-----
- PROCEDURE E MODALITA' DEI LAVORI IN CASO DI PIENE e allegati
- PIANO DI SICUREZZA CANTIERE E FASCICOLO DELL'OPERA-----
- CRONOPROGRAMMA-----

ELABORATI DI PROGETTO:-----

- TAV.1 - Disegno generale della diga - Pianta e prospetto di monte-----
 - TAV.2 - Disegno del modulo tipo - Prospetti, pianta e sezione-----
 - TAV.3 - Schede intervento - Prospetti, pianta e sezione-----
- L'elenco prezzi fa riferimento al LISTINO PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OO.PP. E MANUTENZIONI DEL COMUNE DI MILANO edizione 2018.-----

DOCUMENTI IMPIANTISTICA:-----

- RELAZIONE E CAPITOLATO TECNICO-DESCRITTIVO IMPIANTI ELETTRICI-----
- TAVOLA PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI-----
- SCHEMA MULTIFILARE QUADRO GENERALE-----
- ELENCO PREZZI IMPIANTO ELETTRICO-----
- ANALISI NUOVI PREZZI-----
- COMPUTO METRICO IMPIANTO ELETTRICO-----

DOCUMENTI FORNITURE SPECIALI-----

- RELAZIONE SUL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA DIGA DI OLGINATE. INDICAZIONI DI COSTO -----

I documenti e i disegni sopra indicati e le prescrizioni riportate nel presente contratto/capitolato definiscono l'ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese nell'appalto e le relative modalità di esecuzione perché sono parte integrante del progetto esecutivo ancorché non allegate materialmente al contratto ma messe a disposizione in formato digitale fin dalla fase di gara.-----

In particolare per le tipologie dei materiali indicate come base di offerta, non è obbligo l'impiego dello specifico materiale; resta facoltà dell'Appaltatore di indicare la propria proposta, fornendo schede tecniche e di dettaglio, che dovrà però essere accettata dalla Direzione Lavori prima dell'ordinativo e della messa in opera.-----

L'Ente/Amministrazione si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, secondo quanto prescritto successivamente, nell'interesse del buon esito e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per pretese di compensi o indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e nel Regolamento vigente per le OO.PP. nel rispetto e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs.

n. 50/2016.-----

Art. 6 - Descrizione sommaria delle caratteristiche del cantiere -----

L'Appaltatore prende atto della cantieristica e dello stato dei luoghi.-----

l'Appaltatore prende atto della locazione dell'area di cantiere e delle modalità di approvvigionamento e movimentazione delle forniture, senza sollevare pretese economiche per particolari difficoltà o dubbi sui modi di esecuzione. -----

Prende atto della presenza delle attività di gestione e regolazione della diga anche in caso di piena, con le necessità di operare in massima sicurezza di uomini e mezzi.-----

Per le fasi e prescrizioni di cantiere prende atto degli elaborati predisposti per la sicurezza cantiere a cui adeguerà proprio POS (Piano Operativo Sicurezza) di lavorazioni specifiche.-----

Nella stipulazione del presente atto dichiara formalmente di essere in grado di condurre il cantiere, nel rispetto delle prestazioni, come indicato sugli elaborati di progetto e nei documenti di computo.-----

Dichiara di riconoscere come corrette le dimensioni indicate nei documenti e di non avere perplessità di esecuzione.-----

Dichiara di essere in grado di gestire le fasi di sgombero e demolizione, con corretta rimozione di detriti e materiale di risulta, così pure come le opere di costruzione, avendo accessi e vie di trasporto adeguate e di non interferire particolarmente con le presenze operative dei tecnici del consorzio e abitative.-----

Si rende disponibile a operare secondo le esigenze della stazione appaltante, in relazione soprattutto alle variazioni delle condizioni lacuali che si susseguono stagionalmente.-----

Dichiara formalmente di essere in grado di rispettare le tempistiche previste per la consegna dei lavori compiuti.-----

Art. 7 - Osservanza del Capitolato Generale, delle Leggi, dei Regolamenti e della normativa tecnica.-----

In tutto ciò che non sia in opposizione al presente Capitolato Speciale, l'appalto é soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite in materia di Appalti Pubblici secondo normativa vigente, Dpr 207/2010, DLgs 50/2016 del 18.04.2016 e disposizioni attuative.-----

Oltre all'osservanza del Capitolato Generale l'Appaltatore é tenuto alla piena osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore o che verranno eventualmente emanati durante il corso dei lavori.-----

In merito alla qualità dei materiali e dei componenti, alle prove e verifiche, al modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, alla misurazione e valutazione delle opere, l'appalto è soggetto all'osservanza del Capitolato Speciale per Lavori Edili redatto dal Min. LL. PP. ed aggiornato alla data del presente contratto. -----

Art. 8 - Condizioni di ammissibilità.

Resta stabilito che l'Appaltatore con il presente formalmente dichiara:

1) la disponibilità di cave idonee a fornire il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutta la durata dell'appalto;

2) la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale ed idonei a consentire l'ultimazione entro i limiti di tempo contrattualmente previsti;

3) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche riguardo alle esigenze dei trasporti e di avere studiato e risolto il problema di ottenere e trasportare dalle cave, di cui dispone, tutto il materiale occorrente, conformemente alle prescrizioni del Capitolato speciale;

4) di disporre di tutti i mezzi d'opera e di quanto altro occorre per gli impianti di qualunque specie ed entità, di rinunciare nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nell'invito alla gara.

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 103, D. Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto e il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza

vanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione dell'importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniquale volta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge.-----

Si precisa che, a norma dell'art. 103, D. Lgs. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.-----

La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.-----

ULTERIORI GARANZIE-----

A norma dell'art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:-----

una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere pari all'importo del contratto con un minimo pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero); una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% de della somma assicurata con un minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) e un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero).-----

Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia, le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.----

Le coperture assicurative devono inoltre rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara.-----

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.-----

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori, si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva.-----

Art. 10 - Disciplina del subappalto -----

L'Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.-----

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.-----

Sono ammessi il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:-----

1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo del lavoro evidenziati dall'Amministrazione; -----

A norma dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:--

1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;-----

2. che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;-----

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.)

attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dal nuovo codice degli appalti;-----

4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato ;-----

5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31-05-1965, n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito, l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03-06-1998, n. 252 e s.m.;-----

6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'Associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;-----

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11-05-1991, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole Società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;-----

8. che contestualmente all'istanza l'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.-----

A norma del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante

provvede al rilascio dell'autorizzazione decorsi venti giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell'art. 105 comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli appalti di lavori di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero), qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto, non costituiscono subappalto. -----

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.-----

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.-----

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.-----

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.-----

L'Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione.-----

L'Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dal D. Lgs. 50/2016 in materia di trasmissione di documentazione all'Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere. -----

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. -----

In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto:-----

1. il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia delle fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il

deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo; -----

2. nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la Stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;-----

3. nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore;-----

4. nel caso in cui il direttore dei lavori dichiara che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;-

5. in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.-----

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che, per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.-----

Si precisa che ai sensi dell'art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.- L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. -----

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.-----

Art. 11 - Trattamento dei lavoratori -----

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.----

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.-----

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.-----

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.-----

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.-----

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.-----

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.-----

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.-----

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.-----

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata

dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della Legge 109/94 e s.m. e i., la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.-----

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.-----

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.-----

Art. 12 - Coperture assicurative -----

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.-----

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.-----

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.-----

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-----

5. Nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.-----

6. Ai fini di cui ai commi precedenti l'appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma), una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:-----

a. Copertura assicurativa C.A.R.-----

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore d'appalto e con validità dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.-----

b. Responsabilità civile verso terzi-----

Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'appaltatore, con massimale pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di Euro 500.000,00).-----

Tale polizza d'assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:-----

- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;-----
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;-----
- Danni a condutture sotterranee.-----

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.-----

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.-----

7. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.-----

8. Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].-----

9. Le assicurazioni prestate, qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, e la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.-----

10. L'Appaltatore ha trasmesso polizza R.C.T. in corso di validità n. 821475129 rilasciata dalla società AMISSIMA ASSICURAZIONE SPA.-----

Art. 13 - Consegna dei lavori -----

La consegna viene effettuata dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, vista l'aggiudicazione definitiva in data 19-07-2021. La convocazione all'Appaltatore deve riportare il giorno, il luogo e l'ora per ricevere la consegna, e questi deve presentarsi con mezzi, uomini e strumenti necessari alle operazioni. Nel caso non si presenti verranno applicate le procedure di cui all'art. 129 comma 7 del Regolamento. Della consegna viene redatto verbale, in doppio originale, che deve essere controfirmato dall'Appaltatore, il quale sostiene tutte le spese necessarie all'effettuazione della stessa. I lavori devono essere iniziati entro quindici giorni dalla consegna; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore li abbia iniziati,

l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e conseguentemente all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di far valere ogni ragione o compenso per danni subiti. Dalla data della consegna decorrono i termini utili per dare ultimati i lavori; se la consegna è intervenuta successivamente alla prima convocazione per responsabilità dell'Impresa, la data di consegna è quella della prima convocazione e da questa decorre il tempo utile.-----
Si può procedere a consegne parziali ed il tempo utile parte dalla data di consegna dell'ultimo verbale.-----

Art. 14 - Cronoprogramma -----

I lavori hanno decorrenza dalla data di consegna e vengono stabiliti, in via convenzionale dal cronoprogramma. Lo stesso è parte integrante del progetto esecutivo ed in esso si dovrà tener conto di eventuali sospensioni per attività speciali che possono interferire con le attività di lavoro. Nel caso di sospensione o ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.-----

La Stazione Appaltante definirà con l'Appaltatore un cronoprogramma più puntuale in relazione ai tempi necessari per la definizione dell'assunzione dei lavori, dovendo necessariamente tenere in debito conto l'alternanza stagionale dei livelli idrici del lago e delle portate dell'Adda, nonché le condizioni climatiche che consentano l'applicazione delle malte di ricostruzione.-----

Art. 15 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo - Proroghe -----

Il tempo utile per ultimare i lavori in oggetto dell'appalto, stabilito in 270gg (duecentosettanta giorni) si intende valutato in giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna o da quella dell'ultimo verbale di consegna, in caso di consegna parziale. In detto periodo s'intende compreso il tempo necessario per la installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio.-----

La dizione "giorni consecutivi" si deve intendere nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi a qualunque motivo imputabile fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori e per le proroghe regolarmente concesse dalla Stazione Appaltante.-----

Più in dettaglio l'Appaltatore è obbligato a seguire lo schema generale di programma dei lavori ed a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l'avvenuta ultimazione.-----

E' prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a: UNO per mille dell'importo contrattuale.-----

La penale verrà iscritta nello stato finale a debito dell'Impresa.-----

Per le eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni in

linea con il Capitolato Generale, art.26, ed il Regolamento, cui all'art.3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive integrazioni e modificazioni.-----

Art. 16 - Contabilità, pagamenti in acconto, tracciabilità----

La contabilità dei lavori sarà tenuta nei modi previsti dal Titolo XI del Regolamento di cui all'art. 3 della legge n. 109/94 e succ..-----

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto come segue: pagamenti per stati di avanzamento di importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.-----

Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs.50/2016.-----

L'ultima rata di acconto, pari all'importo dell'ultimo stato di avanzamento meno la ritenuta a garanzia infortuni, detratti gli acconti precedentemente corrisposti, nonché gli eventuali addebiti, verrà pagata qualunque ne sia l'importo.-----

L'Appaltatore che non lo abbia già fatto in sede di offerta potrà in qualunque momento richiedere il pagamento delle somme a lui dovute in euro. Tale opzione, una volta esercitata, diventa irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni ed i pagamenti successivi.-----

L'Appaltatore dovrà presentare fattura in originale in formato elettronico e soggetta a split payment; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti atti contabili (liste, libretti, registri, ecc.).-----

La fattura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti contributivi.-----

Il pagamento delle opere non comporta comunque l'accettazione delle stesse che avverrà solo ad approvazione intervenuta del collaudo definitivo, nei modi e termini previsti dal presente capitolato.-----

I lavori sono da compensarsi a corpo o a misura come da art 3, verranno registrati nel Libretto delle Misure e quindi nel Registro di Contabilità secondo importi valutati percentualmente in relazione all'effettivo andamento dei lavori rispetto agli importi totali delle categorie di lavoro indicate nel precedente art. 3.-----

All'atto della emissione di ogni singolo stato di avanzamento, l'Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità.-----

La contabilizzazione dei lavori da parte della Direzione Lavori potrà essere eseguita utilizzando elaboratori elettronici, con programmi studiati appositamente sulla base delle prescrizioni del Regolamento per la Direzione Lavori. -----

L'adozione di tale sistema computerizzato ovviamente non modifica gli oneri e gli obblighi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto.-----

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti

contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata.-----

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.-----

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, come dall'art. 29 del Capitolato Generale, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte delle ditte subappaltatrici, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte dei subappaltatori, di quanto previsto dal capitolato.-----

L'Ente/Amministrazione può concedere il pagamento di acconti, anche per un credito che non abbia raggiunto la somma prevista, di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai 15 giorni, purché detta sospensione non sia da imputarsi all'Appaltatore. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché accettati dalla Direzione dei Lavori, possono essere compresi negli stati di avanzamento ed ammessi a pagamento fino alla concorrenza della metà del loro valore, e comunque per un importo non eccedente i due terzi della cauzione.-----

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.-----

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da

parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.-----

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.-----

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN: IT83K0569601612000010708X95, acceso presso Banca POPOLARE DI SONDRIO, su cui è delegato ad operare il sig. GIANCARLO NOVATI, C.F. NVTGCR57L02F839E, legale rappresentante della società GI.L.C. IMPIANTI SRL e il sig. LUIGI AMICHEVOLE, C.F. MCHLGU76P09F205X, procuratore speciale della società GI.L.C. IMPIANTI SRL.-----

Art. 17 - Espropri-----

L'Amministrazione provvederà a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.-----

L'Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave di prestito, per cave e per tutto quanto é necessario alla esecuzione dei lavori.-----

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere autorizzata dal Comune se trattasi di area pubblica, mentre se trattasi di area privata l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario, o in mancanza di accordo ottenere il decreto di occupazione temporanea.-----

Art. 18 - Forma e contenuto delle riserve-----

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.-----

Le riserve sono regolate dall'art. 31 del Capitolato Generale e devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.-----

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inam-

missibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.-----

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.-----

Le riserve non quantificate o parzialmente descritte non saranno considerate. -----

Possono essere formulate riserve con quantificazione parziale quando l'insorgenza del fatto che le ha generate persiste durante il normale andamento dei lavori e il reale danno lamentato dall'Appaltatore non potrà quantificarsi prima della decadenza del fatto che ha generato le stesse. -----

Art. 19 - Conto finale e Collaudo -----

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di tre mesi dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.-----

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.-----

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.-----

In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:-----

- a) l'indicazione dei dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro;-----
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;-----
- c) il certificato di collaudo.-----

Nel certificato, l'organo di collaudo:-----

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando modificazioni, aggiunte, deduzioni al conto finale;-----
- b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla Stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;-----
- c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'Ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.-----

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa

emissione. Successivamente, si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.-----

Fino all'intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere a un nuovo collaudo.-----

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.-----

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.-----

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.-----

L'opera potrà essere presa in consegna dell'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un verbale di collaudo provvisorio, integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; rimarrà tuttavia impregiudicato il giudizio definitivo sull'opera che il Collaudatore riterrà di esprimere.-----

La consegna si intenderà, in ogni caso, effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del codice civile per i vizi e le difformità dell'opera, e al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte dell'edificio, nonché con la garanzia per i gravi difetti dell'opera di cui all'art. 1669 del codice civile.-----

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.-----

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto,

delle opere.-----

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.-----

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.-----

Art. 20 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'impresa -----

In generale sono a carico dell'Appaltatore oltre a tutti gli oneri derivanti dal Capitolato Generale, i seguenti (salvo diversa indicazioni disposte dal p.s.c.):-----

- la rapida formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e un'idonea recinzione del cantiere stesso, nonché la pulizia e la manutenzione di detto cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;-----

- la guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante inerenti ai lavori e consegnate all'Impresa dalla Direzione dei lavori;---

- la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei siti che saranno designati dalla Direzione lavori, nonché la manutenzione ed i servizi tutti, dei locali ad uso ufficio per il personale di Direzione ed assistenza, di superficie adeguata, arredati, illuminati e riscaldati;-----

- la costruzione di un piccolo edificio in muratura oppure la predisposizione di idoneo locale prefabbricato, per usi igienici, con apparecchi igienico-sanitari ad acqua corrente (verificare con PSC);-----

- l'obbligo di redigere documentazione fotografica di tutte quelle opere dove necessitasse un contraddittorio o indicate dalla Direzione dei lavori, eventualmente da allegare ai S.A.L.;-----

- tutte le spese inerenti al presente contratto/capitolato;---

- tutte le opere provvisoriale, dovendo l'Appaltatore, anche senza alcuno speciale ordine della Direzione dei lavori, adottare a sue spese tutte le precauzioni che l'arte suggerisce per evitare danni a cose o persone. -----

- l'esecuzione presso gli istituti indicati dalla Direzione dei lavori, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui terreni di fondazione, sui materiali e prodotti confezionati impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto per l'accettazione degli stessi nelle norme in vigore;-----

- l'esecuzione delle prove di carico e di collaudo ri-

chieste dalla vigente Normativa o prescritte nel Capitolato Speciale;-----

- tutte le tasse presenti o future che comunque possano essere applicate a causa dei lavori da eseguire; in particolare quindi l'Appaltatore provvederà al pagamento relativo a licenze o permessi per occupazione temporanea di aree o per servitù temporanea di passaggi o quanto altro;-----

- la fornitura di personale o attrezzi per l'esecuzione di rilievi sia a terra che in acqua.-----

Di tutte le spese, derivanti dagli obblighi imposti dal contratto nonché da tutti gli altri articoli del Capitolato Speciale e di quello Generale, si è tenuto debito conto nell'annesso della definizione del progetto esecutivo e del relativo elenco dei prezzi unitari; sono comprese gli oneri per le pratiche autorizzative dei lavori in contratto.-----

Perciò l'Impresa null'altro potrà richiedere, a nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto prescritto nei capitolati stessi.-----

Art. 21 - Piano per la sicurezza del cantiere PSC-----

Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore incaricato o direttamente dall'Amministrazione, e il Piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 109/94 e succ Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008, D.Lgs 106/2009 e s.m.i. formano parte integrante del contratto di appalto. -----

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 626/94 e successivi aggiornamenti, all'Appaltatore viene espressamente demandato l'onere della gestione delle emergenze.-----

Gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.-----

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.-----

Il D.Lgs. 81/2008 prescrive che in tutti i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, ed il cui elenco è riportato nell'Allegato I del decreto stesso, il Committente o il Responsabile dei Lavori attuino un piano strategico di sicurezza già in sede di progettazione dell'opera, attraverso la redazione di due documenti: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in ognuno dei casi riportati nell'art. 3 comma 3, oltre che nell'art. 13) ed il Piano Generale di Sicurezza (nel caso previsto dall'art. 13 comma 1).-

Il Committente o il Responsabile dei Lavori ha designato il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori così come indicato nel contratto e in fase di gara, che provvederà ad organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra i diversi datori di lavoro presenti in cantiere, compresi i la-

voratori autonomi. In caso di gravi inosservanze delle norme di prevenzione, verrà proposta all'Amministrazione la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; in caso di pericolo grave ed imminente il Coordinatore può autonomamente sospendere le singole lavorazioni, fino alla comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore sugli avvenuti adeguamenti.-----

Designati dal Direttore dei lavori e col medesimo collaborano uno o più Assistenti con funzioni di Direttori operativi ed Ispettori di cantiere, i quali devono sorvegliare che tutto quanto previsto nel presente Capitolato speciale sia puntualmente osservato dall'impresa, con le modalità fissate dal Regolamento.-----

L'Appaltatore deve sottoscrivere, facendolo proprio e gestendolo, il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Progettazione, adempiendo così, per il cantiere oggetto dell'appalto, agli obblighi previsti dall'art. 4 commi 1, 2 e 7 e dall'art. 7 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n. 626/94. L'Appaltatore può inoltre sottoporre al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori proposte di integrazioni e migliorie ai piani soprascritti, laddove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere in base alla propria conoscenza ed esperienza. Tali integrazioni e migliorie si intendono accettate solo dopo l'approvazione formale del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. In nessun caso queste integrazioni e migliorie possono giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti od allungamento dei tempi contrattuali.-----

Dovranno comunque essere osservate tutte le misure di tutela previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94, ed in particolare curare:-----

- il mantenimento del cantiere in condizioni di ordine e di soddisfacente salubrità;-----
- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione;-----
- le condizioni di movimentazione dei materiali;-----
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;-----
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;-----
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;-----
- la cooperazione tra datori di lavoro, lavoratori autonomi, dipendenti e personale del committente-----

- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.-----

L'Appaltatore è inoltre obbligato:-----

1. ad adottare le misure di tutela in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 494/94 e succ Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 e le norme all'emergenza COVID 19;-----

2. a curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se del caso, con l'Amministrazione o con il Responsabile dei Lavori;-----

3. a curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti, dei fanghi e delle macerie avvengano correttamente.-----

Ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e succ Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008, rimane comunque l'obbligo per l'Appaltatore, della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto.---

In caso di inosservanza di dette norme l'Amministrazione committente, previa messa in mora, deve sostituirsi all'Appaltatore: provvedere in danno e procedere ad attivare le sanzioni previste per legge.-----

Art. 22 - Tutela dei lavoratori -----

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica.---

2. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.-

3. Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La Stazione appaltante comunica agli Enti previdenziali e assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l'emissione di ogni certificato di pagamento. La Stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo,

previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e sempre che gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze.-----

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia Provinciale del Lavoro anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 5.-----

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a quando non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.-----

6. L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell'art. 3, comma 8, D. Lgs. 494/96 e s.m., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. 25-09-2002, n. 210 (convertito con L. 22-11-2002, n. 266) - se non già presentato o acquisito d'ufficio in sede di gara - ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, le certificazioni attestanti la regolarità dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o acquisite d'ufficio in sede di gara) attestanti la regolarità dell'Impresa con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile, secondo la legislazione italiana e i Contratti Collettivi vigenti o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.-----

7. L'appaltatore è tenuto a consegnare, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.. Il Piano Operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 222/03. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, non si potrà procedere alla consegna dei lavori. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione potrà recedere dal contratto/appalto a norma dell'art.25 di cui seguito.-----

8. L'appaltatore ha la facoltà di presentare, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione Appaltante a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. Nel caso in cui l'appaltatore non consegna integrazioni entro il termine suddetto, si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione Appaltante. A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione Appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.-----

9. A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., l'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. A norma dell'art. 13, comma 3, D. LGS. 494/96 e s.m., l'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante (e per essa al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle singole Imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori. L'Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il Piano presentato dall'Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori.-----

10. A norma dell'art. 36-bis, L. 04-08-2006, n. 248, nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del

datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito Registro di cantiere vidimato dall'Agenzia Provinciale del Lavoro da tenersi sul luogo di lavoro nella baracca di cantiere attrezzata per la D.L. a norma del presente capitolato, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal fine, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 36-bis della L. 248/06. La violazione delle presenti previsioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36-bis della L. 248/06. -

11. L'Impresa appaltatrice risponde verso l'Amministrazione dell'adempimento degli obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti.

12. Fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, commi da 28 a 34, della L. 248/06 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35, L. 248/06, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore di predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 dell'art. 35 della L. 248/06 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. In ragione di quanto stabilito dalla L. 248/06, l'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione, da parte dell'appaltatore stesso e prima dell'emissione di ogni S.A.L. e della rata a saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della L. 248/06 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il ser-

vizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione, i pagamenti sono sospesi fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione.-----

Art. 23 - Disposizioni di cantiere -----

L'allestimento cantiere, i cui oneri sono totalmente inclusi nell'appalto e computati a parte secondo il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008, non comporta particolarità specifiche.-
L'Appaltatore deve eseguire a proprie cure e spese gli allacciamenti necessari per la propria attività di cantiere.----
Materiali, mezzi e attrezzature dovranno essere collocati nell'area di cantiere con la minima interferenza alla viabilità.-----

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 150 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.-----
Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.-----

Art. 24 - Fasi di esecuzione dell'opera -----

La condotta dei lavori è a discrezione dell' Appaltatore con la finalità prima della buona riuscita e del rispetto dei termini di consegna.-----
In genere si rimanda al precedente descrittivo e ai documenti di appalto. L'Appaltatore ha libertà di conduzione del cantiere previa informazione e accettazione di committenza e D.L.-

Art. 25 - Risoluzione del contratto -----

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente D. Lgs. 50/2016).-----

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 - venti - giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando le eventuali indennità da corrispondere. -----

Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa appaltatrice

dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.-----

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la Direzione Lavori o altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione e il rappresentante dell'Impresa appaltatrice, o in assenza di questo alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere e all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.-----

A chiusura del verbale, l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari e attrezzature dovranno essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di Legge.-----

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti con riserva di ogni diritto e azione dell'Amministrazione.-----

Art. 26 - Spese contrattuali e trattamento fiscale -----

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.-----

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico del Consorzio dell'Adda.-----

Art. 27 - Trattamento dati e codice etico dell'Ente -----

Il consorzio provvede al trattamento dei dati secondo: <https://www.addaconsorzio.it/privacy-policy/>-----

L'appaltatore dovrà uniformarsi al codice di comportamento del Consorzio dell'Adda reperibile su:-----

<https://www.addaconsorzio.it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>.-

Le parti mi dispensano dalla lettura della documentazione allegata.-----

Ho letto alle parti il presente atto informatico, dattiloscritto da me e da persona di mia fiducia, su trentasei pagine, nel suo formato di visualizzazione.-----

I componenti sottoscrivono con la propria firma digitale alle ore 11.30. -----

Io Notaio appongo la mia firma digitale dopo aver verificato i certificati di firma, di cui attesto la validità, utilizzati dalle parti.-----

ALLEGATO "A"

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29.10.2020

Il giorno 29 Ottobre 2020, alle ore 10.00, convocato con lettera del 16 Ottobre 2020 n. 20-485, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Dott. Emanuele Mauri, Presidente del Consorzio dell'Adda; Dott. Ivan Gabatel, Ing. Roberto Barbieri, Consiglieri; in modalità telematica con collegamento via Skype, sono presenti Geom. Ettore Grecchi, Consigliere; dott. Franco Rudoni, dott.ssa Immacolata Izzo, Rag. Diego Confalonieri, revisori; il consigliere Luciano Moretti ha giustificato l'assenza; svolge la funzione di segretario l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda, in presenza presso la sede.

Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
 - a) Situazione Covid 19
 - b) Situazione idrologica
3. APPROVAZIONE 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
5. APPROVAZIONE DEL RIPARTO RUOLO CONTRIBUTI 2021
6. PROVVEDIMENTI PERSONALE
 - a) Contratto direttore
 - b) Progetti Speciali

- c) Piano triennale fabbisogni personale - Nuove assunzioni
- 7. ACQUISTO TERRENO PRESSO DIGA DI OLGINATE
- 8. PERFORMANCE 2021-2023 E PIANO ANTICORRUZIONE
- 9. ATTIVITA':
 - a) Lavori diga di Olginate - Progetto esecutivo- Appalto
 - b) Attività tecnico scientifiche: ADDapt; obblighi ittiogenici
 - c) Situazione casa di guardia di Cassano d'Adda
- 10. VARIE ED EVENTUALI.

* * *

omissis

- 9. ATTIVITA':
 - a) Lavori diga di Olginate - Progetto esecutivo - Appalto
- Il Presidente chiede all'Ing. Bertoli di relazionare sul punto dei prossimi lavori in diga. L'Ing. Bertoli comunica che il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria sulla diga sta procedendo. Il 2 Ottobre si è conclusa la Conferenza di Servizi in modalità asincrona con gli enti preposti e si è già ricevuto il progetto esecutivo da parte dei progettisti e si deve proseguire con la pubblicazione del bando di Appalto. Valutata la complessità e la continua evoluzione delle procedure di Appalto, la mancanza all'interno del Consorzio di una figura esperta e l'esigenza di terzietà, si è ritenuto di affidare questa incombenza ad un soggetto di fiducia che ha già maturato esperienza in questo settore. A tal fine è stata mandata ai consiglieri una

bozza di convenzione con il Consorzio Est Ticino Villoresi per attività di committenza ausiliarie per l'affidamento dei lavori. L'incarico al Consorzio comporta un costo dell'1% dei lavori e soddisfa scopi ed esigenze sopra elencati. A luglio è arrivato l'acconto di € 50.000,00 erogato da fondi FSC 2014-2020.

Delibera n. 18/2020

Il consiglio, udita la relazione del direttore e vista la bozza di convenzione, delibera di confermare l'Ing. Bertoli come RUP dei "Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Diga e adeguamento impianti elettrici" finanziati con FSC 2014-2020 per € 500.000,00, approva il progetto esecutivo generale dell'Ing. Bosisio Alessandro che comporta un totale di lavori da appaltare di € 378.477,53 esclusa IVA; dà ampio mandato al RUP Ing. Bertoli di sottoscrivere la convenzione con Consorzio Est Ticino Villoresi per espletare le procedure di gara di Appalto dei lavori sopra indicati come da bozza richiamata e sottoscrivere il contratto di appalto con il vincitore.

* * *

omissis

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 13.10 del 29-10-2020.

IL SEGRETARIO

Ing. LUIGI BERTOLI

IL PRESIDENTE

dott. EMANUELE MAURI

Copia conforme della parte sopra scritta del verbale del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio dell'Adda con sede in
Milano, Corso Garibaldi n. 70, fatta avvertenza che la parte
omessa non altera né modifica quella sopra riportata.

Milano, 17/11/2021

Consorzio dell'Adda

Il Direttore

Ing. Luigi Bertoli

Firmato digitalmente da: Luigi Bertoli
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 17/11/2021 10:11:46

Copia di documento informatico con firma digitale del dottor BERTOLI Luigi
da me verificata.

Milano, li

diciannove novembre duemilaventuno

File firmato digitalmente dal Notaio Matteo Farassino



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ATTO INFORMATICO.

MILANO, LI VENTITRE NOVEMBRE DUEMILAVENTUNO